

Codice A1502A

D.D. 20 dicembre 2019, n. 1854

Identificazione e nomina dell'Agenzia Piemonte Lavoro quale Responsabile (esterno) dell'attività di trattamento "Sistema Informativo Lavoro Piemonte" (SILP). Approvazione schema di contratto ai sensi dell'art.28 del Reg (UE) 2016/679.

RICHIAMATI

il REG (UE) 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito "RGDP", approvato il 27 aprile 2016, entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 ed applicato in tutti gli Stati membri a far data dal 25 maggio 2018;

il D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati che abroga la Direttiva 95/43/CE"*, in vigore dal 9 settembre 2018, recepisce il RGDP nell'ordinamento italiano, modifica e integra il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, adeguandolo a RGPD;

la D.G.R 18 maggio 2018, n.1-6847 *"Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati che abroga la Direttiva 95/43/CE. Revoca della DGR n.1-11491 del 03/06/2009"* con la quale vengono, nello specifico, designati:

- la Giunta regionale quale titolare del trattamento dei dati personali;
- Delegati del trattamento dati per la Giunta regionale;
- i Responsabili delle Direzioni regionali, esclusivamente per i trattamenti dei dati o personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza;
- i Responsabili di Settori (o delle Strutture temporanee e di progetto), esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza;

e con la quale è stato inoltre deliberato:

- la possibilità di designare Responsabili esterni che trattano i dati per conto del titolare;
- di istituire, a cura del titolare, il Registro delle attività di trattamento e di porre in essere in capo al medesimo gli obblighi della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (di seguito DPIA), nel caso di trattamenti che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al RGDP;
- di riconoscere in capo al Titolare e al Responsabile(esterno) del trattamento l'obbligo di notificare la violazione dei dati personali all'Autorità di controllo e di comunicare le eventuali violazioni dei dati personali all'interessato (*data breach*).

la successiva DGR 28 settembre 2018, n. 1-7574 *"Adempimenti in attuazione al Reg (UE)2016/79. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione dei dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informativa"* con la quale sono state adottate:

- le istruzioni operative per tutti gli incaricati del trattamento;
- le disposizioni procedurali in caso di incidenti di sicurezza e di violazioni di dati personali (*data breach*), in attuazione dell'art.33 del RGDP;

- il relativo registro delle violazioni al fine di consentire all'Autorità di controllo di verificare il rispetto della norma, nonché di definire le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel processo di *data breach*, qualora la violazione impatti su risorse informatiche o analogiche oppure su entrambe;
- il modello di informativa da adottare nel caso di raccolta di dati personali dei soggetti interessati, in attuazione dell'art.13 del RGPD;

la DGR 9 agosto 2019, n.1-192 *“Ulteriori adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). Approvazione "Linee guida in materia di protezione dei dati", corredate dagli elenchi delle minacce per la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative”*.

CONSIDERATO che ai sensi del RGDP,

art. 28 co.1, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

art. 28 co. 3, i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

art. 28 co. 4, quando un Responsabile del trattamento ricorre ad altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantire la tutela dei diritti degli interessati;

art. 29 , il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

art. 30, ove previsto ogni Responsabile del Trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare/delegato del trattamento;

art. 32, il Titolare e il Responsabile del trattamento (esterno) mettono in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

PRESO ATTO

che la Regione Piemonte si è dotata di un Registro dei trattamenti, ai sensi dell'art.30 del RGDP, in cui vengono esplicitate tutte le attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità;

che nel suddetto Registro dei trattamenti è stato inserito il trattamento denominato "Sistema Informativo Lavoro Piemonte" (di seguito SILP)

che il Sistema Informativo Lavoro del Piemonte è una banca dati a supporto degli operatori pubblici (Centri per l'Impiego) in tutto il processo di gestione del sistema lavoro, in particolare nei momenti di interazione con clienti / utenti cittadini e imprese:

- indagine delle richieste / esigenze per orientare il soggetto ai servizi più idonei che comporta la stesura della scheda anagrafico - professionale
- analisi dei fabbisogni di una impresa
- gestione degli interventi di politica attiva: colloqui, orientamento, obbligo formativo
- gestione delle pratiche amministrative dei Centri per l'Impiego (iscrizioni alle liste Dlgs. 181/00-297/02, art.16 . L. 56/87, mobilità, collocamento obbligatorio; graduatorie per avviamento presso Enti pubblici; comunicazioni aziendali; rilascio certificati)
- gestione del collocamento mirato, con la finalità di promuovere l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili nel mondo le lavoro.

Che, ai sensi della la DGR 9 agosto 2019, n.1-192, è stata effettuata la valutazione di impatto sulla protezione dei dati del trattamento "Sistema Informativo Lavoro Piemonte" in quanto, secondo quanto previsto nell'allegato 1 al provvedimento del Garante n.467 dell'11 ottobre 2018, risulta che nel trattamento medesimo sono presenti i seguenti criteri:

- Trattamento di dati su larga scala
- Dati relativi a interessati vulnerabili
- Scambio di dati su larga scala

RICHIAMATA la normativa di riferimento

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;
- L. 10 dicembre 2014, n.183 *"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"*.
- L. 28 giugno 2012, n. 92 *"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*;
- D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 - *"Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"*
- D. Ministeriale 30 ottobre 2007 – *"Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti"*;
- D. Lgs. 10 settembre 2003 n.276 - Legge Biagi *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"*;
- D. Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297 *"Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144"*;
- D. Lgs. 21 aprile 2000, n.181 *"Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144"*;
- L. 12 marzo 1999, n.68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;
- D. Lgs. 23 dicembre 1997 n.469 *"Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro (a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) "*.

CONSIDERATO

che, ai sensi della DGR 18 maggio 2018, n.1-6847, la Regione Piemonte con DGR n.1-192 del 9 settembre 2019, ha provveduto all'adozione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative volte a garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al RGDP;

che ai sensi della DGR 18 maggio 2018, n.1-6847, i Responsabili di Settore (o delle Strutture temporanee e di progetto), esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di loro competenza, sono i Delegati del trattamento per la Giunta regionale;

che, ai sensi della suddetta DGR, la Direzione Coesione sociale ha condotto la Valutazione di impatto sulla protezione dei dati dei trattamenti rientranti nell'Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto di cui all'allegato 1 al Provvedimento n.467 dell'11 ottobre 2018 [doc. web n. 9058979] del Garante Privacy;

che la Determina direttoriale 219 del 08/03/2019 prevede

- possono essere nominati Responsabili (esterni) del trattamento i soggetti che trattino dati personali per conto della Giunta regionale per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate, durante l'attuazione degli interventi nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) FSE 2014-2020 o di Programmi operativi nazionali (PON) finanziati con risorse FSE e/o con altre risorse nazionali o regionali che comunque concorrano al perseguimento degli obiettivi del Programma operativo regionale stesso, purché abbiano garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo da soddisfare i requisiti del RGPD e garantire la tutela dei diritti degli interessati;
- che – qualora per l'attuazione degli interventi siano coinvolti soggetti pubblici chiamati a trattare dati personali- spetti al Dirigente affidante valutare se tali soggetti pubblici siano da intendersi come altri titolari di trattamento oppure responsabili esterni;

DATO ATTO

che, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 *“Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”*, la Regione Piemonte, per l'attuazione delle politiche attive del lavoro, si avvale dell'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito APL), ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal Bilancio regionale, con sede a Torino in via Avogadro, n. 30 ;

che, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro di cui all'art.15 del D.L 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.125, la Regione ha individuato nell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui alla richiamata L.R 34/2008, l'ente cui competono le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l'impiego, come riformulati dalla disciplina statale di attuazione della Legge 10 dicembre 2014,n.183, nonché quelle di raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e) della legge medesima;

che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con provvedimento n. 66 del 30 gennaio 2019, ha iscritto la Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.192 , comma 1, del D.lgs n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti ad APL .

che per le funzioni sopra richiamate, l'Agenzia opera attraverso i Centri per l'Impiego utilizzano il Sistema informativo Lavoro del Piemonte, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di legge;

che il SILP - di proprietà della Regione Piemonte e le cui spese di manutenzione sono a carico della Regione medesima - è il sistema informativo utilizzato dai Centri per l'Impiego e dagli Enti Accreditati per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza ed in particolare:

- gestione delle politiche attive, degli stati occupazionali, dell'incontro domanda offerta;
- promozione, registrazione e stipula tirocini;
- presa in carico dei lavoratori percettori di interventi di sostegno al reddito ordinari e in deroga;
- consulenza in materia di lavoro;
- accesso delle persone ai servizi integrati;
- azioni di orientamento e orientamento specialistico;
- procedimenti e attività legate al collocamento mirato;
- registrazione e aggiornamento banche dati dei servizi per l'impiego;
- gestione di politiche specifiche affidate dalla Regione a soggetti attuatori del POR FSE o di politiche regionali e/o nazionali.

che SILP permette, inoltre, la gestione degli aspetti amministrativi e finanziari delle misure Lavoro e, attraverso la cooperazione applicativa si raccorda con il Sistema Informatico Unico (SIU) del Ministero .

RITENUTO necessario

per l'esercizio delle funzioni previste e attribuite dalla normativa richiamata nei punti che precedono all'Agenzia Piemonte Lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi di cui è affidataria nell'ambito del POR FSE 2014/2020 o di altri Programmi operativi nazionali cofinanziati con risorse FSE e/o da altre risorse nazionali o regionali che comunque concorrano al perseguimento degli obiettivi del Programma operativo regionale stesso, identificare e nominare l'Agenzia Piemonte Lavoro, nella figura del suo Direttore *pro tempore*, quale Responsabile del trattamento (esterno) per quanto riguarda il trattamento denominato Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP)

Tutto ciò premesso

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n.1-4046

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*” e s.m.i.;

determina

di individuare e nominare Responsabile (esterno) del trattamento l'Agenzia Piemonte Lavoro - ente strumentale della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal Bilancio regionale, con sede in via Avogadro, n.30 - Torino, nella figura del suo direttore *pro tempore*, relativamente al trattamento “Sistema informativo lavoro Piemonte (SILP)”;

di approvare lo schema di contratto che è allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento e del responsabile esterno.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il DIRETTORE
Dott. Gianfranco BORDONE

Il funzionario estensore
Dott.ssa Stefania Ferrarotti

Allegato

Allegato A

“ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)”

SCHEMA DI CONTRATTO

In qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, Agenzia Piemonte Lavoro - ente strumentale della Regione Piemonte, dotata di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal Bilancio regionale, con sede in via Avogadro, n.30 - Torino, nella figura del suo direttore *pro tempore*, relativamente al trattamento “Sistema informativo lavoro Piemonte (SILP)”

è tenuta ad adempiere a tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali In qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, Agenzia Piemonte Lavoro - ente strumentale della Regione Piemonte, dotata di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal Bilancio regionale, con sede in via Avogadro, n.30 - Torino, nella figura del suo direttore *pro tempore*, relativamente al trattamento “Sistema informativo lavoro Piemonte (SILP)”

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art.4 del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) si intende:

- per «*responsabile del trattamento*» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «*trattamento*» “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.5 del RGPD, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del RGPD e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale, a cui i Responsabili esterni sono autorizzati ad accedere sono i seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento, estrazione, elaborazione statistica e consultazione.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati all'espletamento delle funzioni istituzionali definite, in particolare:

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;
- L. 10 dicembre 2014, n.183 *"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"*.
- L. 28 giugno 2012, n. 92 *"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"* ;
- D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 *"Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"*
- D. Ministeriale 30 ottobre 2007 – *"Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti"* ;
- D. Lgs. 10 settembre 2003 n.276 - Legge Biagi *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"* ;
- D. Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297 *"Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144"* ;
- D. Lgs. 21 aprile 2000,n.181 *"Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144"* ;
- L. 12 marzo 1999, n.68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* ;
- D. Lgs. 23 dicembre 1997 n.469 *"Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro (a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)"*.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

4.1 Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dalla normativa richiamata all'art.3, sono messi a disposizione dal Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti

- dati anagrafici (nome cognome, genere, dati di nascita, codice fiscale,
- dati particolari di cui all'art. 9 del RGPD (es. dati relativi alla salute, all'origine etnica)

4.2 Categorie di interessati (eventuale integrazione a cura di CSI/ CANTONI)

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche coinvolte che ai servizi di cui alla richiamata normativa .

Le categorie di interessati sono :

- Persone disoccupate
- Persone occupate

- Persone in cerca di occupazione
- Persone in condizione di svantaggio
- Persone con disabilità
- Giovani in obbligo formativo.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa *pro tempore* vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate del Delegato del Titolare.

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, avrà la durata prevista dalla normativa di riferimento.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Nello svolgimento delle attività previste dall'avviso pubblico, il trattamento dei dati personali dovrà avvenire da parte del Responsabile, che dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 679/2016, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del RGDP. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - a. distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b. trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del RGPD;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 – 22 del RGDP;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del RGDP, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile esterno si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dagli avvisi pubblici. A tal

fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto al paragrafo 10.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile(esterno) si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del provvedimento di approvazione e/o autorizzazione delle attività o del contratto di affidamento di servizi.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *Cloud* ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente provvedimento dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni dell'avviso pubblico o del contratto di affidamento dei servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nell'avviso pubblico e nel presente atto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del RGPD, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a. il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b. le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1 del RGPD.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile esterno a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art.28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a

tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

L'accettazione delle presenti istruzioni avviene tramite sottoscrizione dell'Atto di adesione di cui all'allegato B (o di altro atto equivalente).

Nel caso di Raggruppamenti temporanei (Associazioni temporanee di scopo, Associazioni temporanee di imprese, ecc), l'Atto di adesione (o altro atto equivalente), limitatamente alle responsabilità inerenti al trattamento dei dati personali in applicazione del Reg. (UE) 679/2016, dovrà essere sottoscritto anche da tutti i mandanti nominati Responsabili (esterni) del trattamento.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto giuridico. In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

12. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del contratto di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 679/2016 sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

Il Delegato del Trattamento
Per la Regione Piemonte
Il Dirigente Settore Lavoro

Il Responsabile del Trattamento esterno
Per Agenzia Piemonte Lavoro
Il direttore pro tempore